

OGGETTO: Incarico all'avv. Mario Maccaferri, con studio legale in Trento, per la difesa delle ragioni del Comune avanti alla Suprema Corte di Cassazione, nel ricorso promosso da quattro affittuari di appezzamenti agricoli di proprietà comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 22.01.2008, immediatamente eseguibile, con la quale si determinava la cessione in affitto, mediante asta pubblica, con le modalità stabilite dai bandi, di appezzamenti di terreno agricolo, di proprietà comunale, denominati Sort comunali, in buona parte con contratti di affitto decennale ed in parte residuale con contratti di affitto annuale.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione del bando per l'assegnazione in affitto annuale di n. diciotto appezzamenti, vennero espletate tutte le formalità per l'aggiudicazione e, successivamente, vennero sottoscritti tutti i contratti per l'annata agraria 2007/2008, scaduti in data 10.11.2008.

Fatto presente che in data 01.12.2008 è stato notificato presso gli Uffici comunali un ricorso al Tribunale di Trento – Sezione Specializzata Agraria – da parte di n. 10 affittuari assistiti dagli avv.ti Lorenzo de Guelmi ed Enrico Marinelli dello Studio Legale Guerra – de Guelmi di Trento, affinché lo stesso Tribunale provvedesse sostanzialmente ad annullare le clausole contrattuali difformi ai dettami della Legge n. 203/1982.

Vista la sentenza n. 66/09 dd. 29.01.2009, depositata alla Cancelleria in data 11.03.2009, con la quale il Tribunale sopra menzionato accertava e dichiarava la nullità delle clausole n. 3,5 e 6 dei contratti impugnati, con conseguente sostituzione di dette clausole con quanto disposto dalle Legge n. 203/1982.

Visto il ricorso intentato dagli stessi alla Corte di Appello di Trento - Sezione Specializzata Agraria – dd. 07.09.2009, avverso la sentenza sopra richiamata.

Dato atto che detta Corte con sentenza n. 273 dd. 22.12.2009, confermava la precedente sentenza n. 66 dd. 29.01.2009.

Visto ora il ricorso intentato da n. 4 affittuari avanti alla Suprema Corte di Cassazione al fine di ottenere l'annullamento della sentenza n. 273/09 della Corte d'Appello di Trento – Sezione Specializzata Agraria.

Ritenuto, da parte del Comune, difendere nuovamente le proprie ragioni nella convinzione di aver agito, su quella particolare fattispecie, ancora una volta, in piena legittimità.

Ritenuto altresì necessario avvalersi dell'ausilio di uno Studio Legale esterno in quanto il Comune, nella propria pianta organica, non ha previsto, anche in considerazione delle sue dimensioni, la figura di avvocato.

Vista, a tal fine, la disponibilità dell'avv. Maccaferri, legale di fiducia dell'Amministrazione comunale, già esperto nella specifica materia e fattispecie, il quale, direttamente interpellato, si è dichiarato disponibile ad accettare il nuovo incarico.

Ritenuto necessario impegnare la suddetta spesa di € 4.500,00 + 12,5% rimborso forfetario + 4% CNPA + 20% I.V.A. all'apposito capitolo del bilancio comunale, con riserva di successiva integrazione.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 37, di data 21.12.2000 e modificato con deliberazione consiliare n. 9 di data 30.03.2010.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

1. Di incaricare, per i motivi esposti in premessa, l'avv. Mario Maccaferri, con studio legale in Trento, per la difesa delle ragioni del Comune avanti alla Suprema Corte di Cassazione nel ricorso promosso da quattro affittuari di appezzamenti agricoli di proprietà comunale in data 17.06.2010, qui pervenuto in data 28.06.2010;
2. Di impegnare la spesa complessiva iniziale di € 6.318,00 (€ 4.500,00 + 12,5% rimborso forfetario + 4% CNPA + 20% I.V.A.) all'intervento 1010203 (cap. 570) del bilancio di previsione 2010 che presenta adeguata disponibilità;
3. Di trasmettere copia delle presente deliberazione all'avv. Mario Maccaferri, Via Grazioli n. 27, Trento;
5. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
6. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.